

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3332

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015

Presentato il 29 settembre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo parafato il 26 febbraio 2015 dalle autorità fiscali di Italia e del Liechtenstein in materia di scambio di informazioni fiscali è composto da 13 articoli e da un Protocollo di 3 paragrafi. Inoltre, costituisce parte integrante dell'Accordo un Protocollo Aggiuntivo che regola le richieste di gruppo, cosiddette *group requests*.

L'Accordo è basato sui più aggiornati standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in quanto conforme al Modello di *Tax information exchange agreement* (TIEA) e, per quanto riguarda il Protocollo Aggiun-

tivo in materia di *group requests*, all'articolo 26 del Modello dell'OCSE, *Tax convention on income and on capital*, e al relativo Commentario.

Inoltre, l'intesa raggiunta è pienamente in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE — *Global forum on taxation* e Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

L'Accordo raggiunto rappresenta un avanzamento molto significativo del livello di cooperazione amministrativa tra i due Paesi. Infatti, oltre al TIEA che, di per sé,

fornisce la base giuridica – finora inesistente – per poter attivare lo scambio di informazioni di natura fiscale con il Liechtenstein, il Protocollo Aggiuntivo al TIEA consente in particolare di effettuare richieste di gruppo (*group requests*), secondo il più recente *standard* dell'OCSE riferibile all'articolo 26 del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni. Poiché tale Protocollo Aggiuntivo integra, sostanzialmente, i requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali (*voluntary disclosure*), esso consentirà ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie in Liechtenstein che aderiranno alla procedura di collaborazione volontaria di fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa.

In merito allo specifico contenuto dell'Accordo, si delinea quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni, imposta sui premi assicurativi, imposta sulle transazioni finanziarie, IVIE, IVAFE e imposte sostitutive.

All'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 4 ha contenuto essenzialmente definitorio di alcuni termini utilizzati nel TIEA.

Articolo centrale dell'Accordo è l'articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

Nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano svolgere attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Garanzie di riservatezza sono, inoltre, previste nelle norme di cui all'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.

Qualora sorgano controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 10 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

L'articolo 12 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in riferimento ad atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma dell'Accordo stesso.

L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.

Infine, il Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo ed è inteso a chiarire taluni profili interpretativi dell'articolo 6, paragrafo 1 (efficacia delle autorizzazioni alle verifiche fiscali effettuate all'estero), all'articolo 12, paragrafo 2 (oggetto delle richieste di informazioni), e ad alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa tra autorità competenti.

Inoltre, si tratteggia di seguito il contenuto del Protocollo Aggiuntivo, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Il Protocollo Aggiuntivo è finalizzato a consentire lo scambio di informazioni sui redditi di natura finanziaria, secondo lo

standard di cui all'attuale articolo 26 del Modello di *Tax convention on income and on capital*, inclusivo cioè delle richieste di gruppo.

Per ciò che riguarda il dispositivo del Protocollo Aggiuntivo che si sottopone all'*iter* di ratifica parlamentare, questo è composto da 2 articoli, preceduti da una serie di considerando.

I considerando evidenziano il collegamento del Protocollo Aggiuntivo con gli impegni delle Parti contraenti a livello internazionale in tema di scambio di informazioni, nonché con la normativa domestica per l'emersione e il rientro di

capitali detenuti all'estero di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

L'articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo definisce il periodo di riferimento dello scambio di informazioni inclusivo delle *group requests*. Questo va dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di attuazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie sulla base del nuovo *standard* globale (*common reporting standard*).

L'articolo 2 identifica l'ambito applicativo con un'ampia casistica che include la definizione dei conti chiusi, dei conti sostanzialmente svuotati e dei conti inattivi.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Valutazione degli effetti fiscali e sul gettito derivanti dalla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

L'Accordo in materia di scambio di informazioni fiscali, fatto il 26 febbraio 2015 dalle autorità fiscali di Italia e Liechtenstein è conforme all'articolo 26 del Modello OCSE che prevede il modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA).

A seguito della ratifica si instaurerà uno scambio di informazioni in materia fiscale per potenziare la collaborazione tra le autorità fiscali dei due Paesi e raggiungere un adeguato livello di trasparenza, che comporterà conseguenze positive all'attività di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, pur in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, dal momento che un efficace scambio di informazioni appare come uno dei principali strumenti per prevenire le pratiche fiscali dannose.

Il Protocollo aggiuntivo, integrando i requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentirà ai contribuenti italiani di fruire di una più agevole regolarizzazione in caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), contribuendo all'azione di emersione e trasparenza auspicata con l'emanazione della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Si prevede una migliore efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà all'emersione di maggiore base imponibile, contrastando possibili fenomeni frodatori e andando in definitiva a configurare per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito, tuttavia non puntualmente quantificabile.

Dalle attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo, non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata di sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 SET. 2015



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente Accordo con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo costituisce la base giuridica per implementare una cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza e che consenta un più efficace contrasto all'evasione fiscale internazionale, in piena coerenza con il programma di Governo che ha tra i propri obiettivi prioritari quello della lotta all'evasione e all'elusione fiscali.

Le azioni di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali sono inoltre al centro delle iniziative di diverse sedi multilaterali alle quali l'Italia partecipa attivamente. Tali azioni hanno portato a definire un unico *standard* internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In tale contesto, si sottolinea che l'Accordo con il Principato del Liechtenstein è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi (in particolare, G8-G20-OCSE *Global Forum on Taxation* - ONU ed Unione Europea).

In particolare, si evidenzia che l'Accordo raggiunto rappresenta un avanzamento molto significativo del livello di cooperazione amministrativa tra i due Paesi. Infatti, oltre all'Accordo TIEA che, di per sé, fornisce la base giuridica - finora inesistente - per potere attivare lo scambio di informazioni di natura fiscale con il Liechtenstein, il Protocollo Aggiuntivo al TIEA consente in particolare di potere effettuare richieste di gruppo ("*group requests*"), secondo il più recente standard OCSE riferibile all'Articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. Poiché tale Protocollo Aggiuntivo integra, sostanzialmente, i requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali (c.d. *Voluntary Disclosure*), esso consentirà ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie in Liechtenstein che aderiranno alla procedura di collaborazione volontaria di fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa.



2) Analisi del quadro normativo nazionale

La conclusione del TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) in oggetto rileva nel quadro delle disposizioni di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscali presenti nel quadro normativo nazionale, in quanto rappresenta uno strumento giuridico idoneo ad attuare con il Liechtenstein uno scambio di informazioni effettivo ed il più ampio possibile.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'Art. 1 dell'Accordo di cui trattasi, le informazioni oggetto dello scambio ivi previsto sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte, che per l'Italia, come specificato al successivo Art. 3, sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni, imposta sui premi assicurativi, imposta sulle transazioni finanziarie, IVIE, IVAFE e imposte sostitutive.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come richiamato dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui disposizioni si applicano se più favorevoli al contribuente anche in deroga agli accordi internazionali, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Ciò comporta la necessità di un'autorizzazione parlamentare alla ratifica. Non risulta necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi dell'Articolo 12, questa avverrà alla data in cui si concluderà lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Inoltre, lo stesso Articolo 12 prevede che lo Stato richiedente possa inoltrare richieste di informazioni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in riferimento ad atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma dell'Accordo stesso.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.



5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Poiché le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale con altri Stati, l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi enunciati al punto 4), nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di Accordi della specie con il Liechtenstein.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Premesso che l'Accordo, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, riguarda i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, si espone quanto segue.

Generalmente, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali in materia di scambio di informazioni ispirandosi alle disposizioni contenute nel Modello di TIEA



concordato in sede OCSE ed all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Agli stessi Modelli OCSE si ispira anche l'Accordo qui esaminato, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, né con ulteriori accordi in vigore tra l'Unione europea ed il Liechtenstein.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con il mutato contesto internazionale, laddove in tutte le sedi multilaterali – G 20, OCSE (*Global Forum on Transparency and Information Exchange*), Unione europea – è stata più volte ribadita la prioritaria importanza dell'effettivo scambio di informazioni di natura fiscale e della trasparenza, quali strumenti fondamentali per il contrasto e la lotta all'evasione fiscale internazionale, obiettivi da sempre condivisi e perseguiti dall'Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Come al punto 4).

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE, inclusa l'Italia, si ispirano principalmente al Modello OCSE di accordo TIEA (*Tax Information Exchange Information*), e/o all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, con l'obiettivo primario di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.



Peraltro, vari Stati dell'Unione Europea hanno firmato Accordi con il Liechtenstein sulla base del Modello TIEA predisposto dall'OCSE, tra cui: Svezia, Paesi Bassi, Irlanda, Germania, Francia, Danimarca.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative dell'Accordo in esame sono conformi alle formulazioni di riferimento contenute nel modello TIEA OCSE e al Modello OCSE contro le doppie imposizioni e nella normativa fiscale vigente in Italia.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'Articolo 4 dell'Accordo tra Italia e Liechtenstein precisa che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione domestica della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Nel testo del Protocollo Aggiuntivo, quarto trattino dei "considerando", dell'Accordo viene fatto riferimento alle pertinenti disposizioni della legge 15 dicembre 2014, n. 186, in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'adozione dell'accordo in parola non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che alla data dell'entrata in vigore l'Accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che decorre dalla data della firma dell'Accordo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'Accordo non implica la necessità di adottare ulteriori misure di adeguamento normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'Accordo in esame contiene unicamente disposizioni relative alla materia dello scambio di informazioni. Si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione sugli effetti di gettito.



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 22.07.2015


Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, qui di seguito indicati quali "le Parti Contraenti",

considerando che le Parti Contraenti desiderano sviluppare ulteriormente le loro relazioni cooperando nel reciproco interesse nel settore fiscale;

considerando che le Parti Contraenti desiderano rafforzare la loro capacità di applicare le rispettive normative fiscali; e

considerando che le Parti Contraenti desiderano stabilire i termini e le condizioni che disciplinano lo scambio di informazioni in materia fiscale

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e Ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.



Articolo 3*Imposte considerate*

(1) Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

- a) nel Principato del Liechtenstein:
 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer);
 - l'imposta sul reddito delle società (Ertragssteuer);
 - le imposte societarie (Gesellschaftssteuern);
 - le imposte sulle plusvalenze immobiliari (Grundstücksgewinnsteuer);
 - l'imposta sul patrimonio (Vermögenssteuer);
 - l'imposta cedolare (Couponsteuer);
 - l'imposta sul valore aggiunto (Mehrwertsteuer);

- b) in Italia:
 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
 - l'imposta sul reddito delle società (IRES);
 - l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - l'imposta sulle successioni;
 - l'imposta sulle donazioni;
 - l'imposta sui premi assicurativi;
 - l'imposta sulle transazioni finanziarie;
 - l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
 - l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE);
 - le imposte sostitutive.

(2) Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorità competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle imposte oggetto del presente Accordo ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni.

Articolo 4*Definizioni*

(1) Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

- a) il termine "Principato del Liechtenstein", usato in senso geografico, designa il territorio sul quale il Principato del Liechtenstein esercita la propria sovranità;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- c) l'espressione "autorità competente" designa:
 - aa) nel Principato del Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein o un suo rappresentante autorizzato;
 - bb) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica, un'eredità giacente e ogni altra associazione di persone;



- e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica, nonché enti e destinazioni patrimoniali speciali considerati come una persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) l'espressione “società quotata in Borsa” designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta, che soddisfa i requisiti sostanziali di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
- g) l'espressione “principale categoria di azioni” designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- h) l'espressione “piano o fondo comune di investimento” designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione “piano o fondo comune di investimento pubblico” designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purché le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate “dal pubblico” se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
- i) il termine “imposta” designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
- j) l'espressione “Parte richiedente” designa la Parte Contraente che richiede le informazioni;
- k) l'espressione “Parte interpellata” designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
- l) l'espressione “misure connesse alla raccolta delle informazioni” designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- m) il termine “informazioni” designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
- n) l'espressione “questioni fiscali” designa tutte le questioni fiscali, ivi compresi i reati tributari;
- o) l'espressione “reati tributari” designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente;
- p) l'espressione “diritto penale” designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

(2) Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non convengano su un significato comune ai sensi dell'Articolo 10 del presente Accordo, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte Contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte Contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte Contraente.

Articolo 5

Scambio di Informazioni su Richiesta

(1) L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata necessiti o meno di tali informazioni ai propri fini fiscali o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

(2) Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa, in quel momento, non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.

(3) Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.



(4) Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, in conformità ai termini del presente Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
 - b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; e,
 - aa) nel caso di piani o fondi comuni di investimento, le informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano;
 - bb) nel caso dei *trust*, le informazioni su disponenti, fiduciari, guardiani, beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul *trust*;
 - cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un *trust* (ad esempio, fondazione, *Anstalt*), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione;
- a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento a società quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

(5) L'autorità competente della Parte richiedente fornisce per iscritto le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta:

- (a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- (b) il periodo di imposta per cui si richiedono le informazioni;
- (c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- (d) la questione rilevante ai sensi della legislazione fiscale della Parte richiedente rispetto alla quale sono richieste le informazioni;
- (e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- (f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- (g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della legislazione o nel corso della normale prassi amministrativa della Parte richiedente, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- (h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

(6) L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

- a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
- b) qualora l'autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.



Articolo 6*Verifiche fiscali all'estero*

(1) Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente può chiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone fisiche o di altre persone interessate. L'autorità competente della Parte interpellata deve notificare all'autorità competente della Parte richiedente l'ora e il luogo dell'incontro con le persone fisiche interessate.

(2) Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella Parte interpellata.

(3) Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Articolo 7*Possibilità di rifiutare una richiesta*

- (1) L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare una richiesta della Parte richiedente se
- la richiesta non è conforme al presente Accordo e, in particolare, se non sono soddisfatti i requisiti dell'Articolo 5; oppure
 - la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.

- (2) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte interpellata l'obbligo
- di fornire informazioni soggette a *legal privilege*, oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo; oppure
 - di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alle proprie prassi amministrative, a condizione che la disposizione del presente sotto-paragrafo non pregiudichi gli obblighi di una Parte contraente ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 4 del presente Accordo.

(3) Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

(4) La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.

(5) La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.



Articolo 8*Riservatezza*

- (1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti Contraenti sono tenute segrete.
- (2) Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) delle Parti Contraenti che trattano le finalità specificate all'Articolo 1, e possono essere utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
- (3) Tali informazioni non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.
- (4) Le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo non devono essere comunicate a nessun altro Stato o territorio che non sia Parte del presente Accordo se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.
- (5) I dati personali possono essere trasmessi nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni di legge della Parte che li fornisce.

Articolo 9*Costi*

- (1) I costi ordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte interpellata. I costi straordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.
- (2) I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10*Procedura Amichevole*

- (1) Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
- (2) Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi del presente Accordo.
- (3) Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.
- (4) Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 11*Protocollo*

L'allegato Protocollo è parte integrante del presente Accordo.



Articolo 12
Entrata in Vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.

(2) Alla data dell'entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.

Articolo 13
Denuncia

(1) Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia; ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificandone la cessazione per iscritto all'autorità competente dell'altra Parte Contraente.

(2) Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente.

(3) A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni fornite e ricevute ai sensi dell'Accordo stesso.

Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformità degli obblighi di diritto internazionale applicabili e degli obblighi derivanti dall'appartenenza di entrambe le Parti allo Spazio Economico Europeo e, per quanto riguarda l'Italia, in conformità degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
del Principato del Liechtenstein



Protocollo

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Principato del Liechtenstein (le "Parti Contraenti") sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale (l'"Accordo"), i sottoscritti hanno concordato che le seguenti disposizioni formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'Articolo 6, paragrafo 1 dell'Accordo, resta inteso che le disposizioni ivi contenute avranno effetto a partire dalla data in cui il Liechtenstein notificherà per iscritto l'entrata in vigore delle disposizioni interne che consentono a rappresentanti dell'autorità competente italiana di entrare nel territorio del Liechtenstein ai fini delle verifiche fiscali all'estero.

2. Con riferimento all'Articolo 12, le Parti Contraenti convengono che la disposizione di cui al paragrafo 2 è intesa a includere la comunicazione di informazioni sui saldi di conto (o valori) generati dalla data della firma dell'Accordo e mantenuti presso un'istituzione finanziaria situata in una delle Parti Contraenti, ma non è limitata a tale comunicazione.

3. Le comunicazioni formali, comprese le richieste di informazioni, effettuate in relazione o ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, saranno indirizzate per iscritto direttamente all'autorità competente dell'altra Parte Contraente agli indirizzi di seguito indicati, o ad altro indirizzo eventualmente di volta in volta notificato da una Parte Contraente all'altra. Ogni successiva comunicazione relativa a richieste di informazioni avverrà per iscritto tra le autorità competenti sopra menzionate o tra i loro enti autorizzati, fatta salva la possibilità di consultarsi direttamente.

Autorità Competente per il Principato del Liechtenstein:

Fiscal Authority
Heiligkreuz 8
P.O. Box 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

Autorità Competente per l'Italia:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direttore Generale delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Via dei Normanni 5
00184 Roma (Italia)

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
del Principato del Liechtenstein



**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, avendo firmato in data odierna l'Accordo, con relativo Protocollo, sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito "l'Accordo":

- riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la necessità di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi aventi attività all'estero adempiano pienamente ai propri obblighi fiscali;
- prendendo atto che il Liechtenstein si è impegnato a rispettare lo standard dell'OCSE in materia fiscale e che persegue una strategia globale di *compliance* fiscale che include il supporto ai clienti italiani degli intermediari finanziari del Liechtenstein affinché regolarizzino la propria posizione fiscale;
- precisando che gli "intermediari finanziari del Liechtenstein" sono istituzioni finanziarie situate nel Liechtenstein;
- prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per le attività non dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili, attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria (*Voluntary Disclosure Programme, VDP*) disponibile dal 1° gennaio 2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e resteranno liberi di depositare le proprie attività in qualsiasi Stato o giurisdizione;
- disponendo che gli intermediari finanziari del Liechtenstein chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un'autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana;
- concordando che il significato dell'espressione "conti detenuti" presso un intermediario finanziario del Liechtenstein è conforme al significato di "conti mantenuti" così come definito nel Commentario dell'OCSE sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX;
- prendendo atto le richieste di gruppo ai sensi del presente Protocollo sono intese in conformità con lo standard dell'OCSE come riportato nel Commentario del 2012 all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell'Accordo;
- concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein;
- convenendo che l'Italia e il Liechtenstein riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario;



hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno parte integrante dell'Accordo:

ARTICOLO 1

1. Il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Liechtenstein e Italia.
2. Fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le procedure di adeguata verifica (*due diligence*) previste dal modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*), le procedure di adeguata verifica (*due diligence*) utilizzate per identificare titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano sulla legislazione anticiclaggio del Liechtenstein e su ogni altra rilevante disposizione del Liechtenstein in vigore alla data in cui è effettuata l'adeguata verifica (*due diligence*).

ARTICOLO 2

Le richieste di gruppo di cui all'articolo 1 si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia:

(1) "Conti chiusi"

I "conti chiusi" sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.

Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;
- ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE.

(2) "Conti sostanzialmente svuotati"

I "conti sostanzialmente svuotati" sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo;
- b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria;
- c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell'Accordo;
- d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).

Il saldo di conto di cui alla lettera d) è sostanzialmente inferiore se è inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla lettera c).



Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;
- ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE.

(3) "Conti inattivi"

I "conti inattivi" sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati detenuti, da un titolare di conto residente in Italia, alla data della firma dell'Accordo e mantenuti alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein.

Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;
- ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, alla richiesta dell'intermediario finanziario del Liechtenstein circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
del Principato del Liechtenstein



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Liechtenstein, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

whereas the Contracting Parties wish to develop their relationship further by cooperating to their mutual benefits in the field of taxation;

whereas the Contracting Parties wish to strengthen the ability of both Contracting Parties to enforce their respective tax laws; and

whereas the Contracting Parties wish to establish the terms and conditions governing the exchange of information on tax matters --

have agreed as follows:

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes with respect to persons subject to such taxes, the recovery and enforcement of tax claims or the investigation in or prosecution of tax matters in relation to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.



Article 3
Taxes Covered

(1) The taxes which are the subject of this Agreement are:

- a) in the Principality of Liechtenstein:
 - the personal income tax (Erwerbssteuer);
 - the corporate income tax (Ertragssteuer);
 - the corporation taxes (Gesellschaftssteuern);
 - the real estate capital gains tax (Grundstücksgewinnsteuer);
 - the wealth tax (Vermögenssteuer);
 - the coupon tax (Couponsteuer);
 - the value-added tax (Mehrwertsteuer);

- b) in Italy:
 - the personal income tax (IRPEF)
 - the corporate income tax (IRES);
 - the regional tax on productive activities (IRAP);
 - the value added tax (IVA);
 - the inheritance tax (imposta di successione);
 - the gift tax (imposta sulle donazioni);
 - the tax on insurance premiums – imposta sui premi assicurativi
 - the financial transaction tax (imposta sulle transazioni finanziarie);
 - the tax on immovable property located abroad (IVIE)
 - the tax on financial assets held abroad (IVAFE);
 - the substitute taxes.

(2) This Agreement shall apply also to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxes covered by this Agreement and the related information gathering measures.

Article 4
Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined,

- a) the term “Principality of Liechtenstein” means, when used in a geographical sense, the area of the sovereign territory of the Principality of Liechtenstein;
- b) the term “Italy” means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- c) the term “competent authority” means:
 - aa) in the case of the Principality of Liechtenstein, the Government of the Principality of Liechtenstein or its authorised representative;
 - bb) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
- d) the term “person” includes an individual, a company, a dormant inheritance and any other body of persons;



- e) the term “company” means any body corporate, as well as entities and special asset dedications that are treated as a body corporate for tax purposes;
- f) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange, that fulfils the material requirements of Article 4 of the directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004, provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- g) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and the value of the company;
- h) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- i) the term “tax” means any tax to which this Agreement applies;
- j) the term “applicant Party” means the Contracting Party requesting information;
- k) the term “requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;
- l) the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
- m) the term “information” means any fact, statement or record in any form whatever;
- n) the term “tax matters” means all tax matters, including criminal tax matters;
- o) the term “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party;
- p) the term “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

(2) As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined in this Agreement, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 10 of this Agreement, shall have the meaning that it has at that time under the laws of that Contracting Party, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

(1) The competent authority of the requested Party shall provide upon request of the applicant Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

(2) If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not, at that time, need such information for its own tax purposes.

(3) If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.



(4) Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities, in accordance with the terms of this Agreement have the authority to obtain and provide upon request:

- a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;
- b) information regarding the ownership of companies, partnerships and other persons, including ownership information on all such persons in an ownership chain, and,
 - aa) in the case of investment funds or schemes, information on the units, shares or other interests in the fund or scheme;
 - bb) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors, beneficiaries and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust;
 - cc) in the case of any other legal entity or legal arrangement other than a trust (e.g. foundation, *Anstalt*), information on any equivalent person(s) or on any person(s) being in a similar position;

provided that this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

(5) The competent authority of the applicant Party shall provide in writing the following information to the competent authority of the requested Party when making a request under this Agreement in order to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- a) the identity of the person under examination or investigation;
- b) the taxable period for which the information is sought;
- c) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;
- d) the matter under the applicant Party's tax law with respect to which the information is sought;
- e) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
- f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
- g) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws or in the normal course of administrative practice of the applicant Party and that it is in conformity with this Agreement;
- h) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

(6) The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

- a) confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request;
- b) if the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.



Article 6*Tax Examinations Abroad*

(1) By reasonable notice given in advance, the applicant Party may request that the requested Party allows representatives of the competent authority of the applicant Party to enter the territory of the requested Party to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requested Party shall notify the competent authority of the applicant Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

(2) At the request of the competent authority of the applicant Party, the competent authority of the requested Party may allow representatives of the competent authority of the applicant Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested Party.

(3) If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the applicant Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

Article 7*Possibility of Declining a Request*

(1) The competent authority of the requested Party may decline a request of the applicant Party, where

- a) the request is not made in conformity with this Agreement and, in particular, where the requirements of Article 5 are not met; or
- b) the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy (*ordre public*) of the requested Party.

(2) This Agreement shall not impose upon a requested Party any obligation

- a) to provide information subject to legal privilege, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 5 paragraph 4 shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process; or
- b) to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided that nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under Article 5 paragraph 4 of this Agreement.

(3) A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

(4) The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the applicant Party would be unable to obtain under its own laws or in the normal course of administrative practice in response to a valid request made in similar circumstances from the requested Party under this Agreement.

(5) The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.



Article 8
Confidentiality

(1) All information provided and received by the competent authorities of the Contracting Parties shall be kept confidential.

(2) This information may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) of the Contracting Parties concerned with the purposes specified in Article 1, and used by such persons or authorities only for such purposes. For these purposes information may be used in public court proceedings or in judicial decisions.

(3) Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the expressed written consent of the competent authority of the requested Party.

(4) Information received under this Agreement must not be disclosed to any other State or sovereign territory not party to this Agreement without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

(5) Personal data may be transmitted to the extent necessary for carrying out the provisions of this Agreement and subject to the provisions of the law of the supplying Party.

Article 9
Costs

(1) The ordinary costs incurred in providing information shall be borne by the requested State. The extraordinary costs incurred in providing information shall be borne by the applicant State. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the applicant Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

(2) 'Extraordinary costs' do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.

Article 10
Mutual Agreement Procedure

(1) Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

(2) In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under this Agreement.

(3) The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

(4) The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 11
Protocol

The attached Protocol shall be an integral part of this Agreement.



Article 12*Entry into Force*

(1) This Agreement shall enter into force on the day after the date on which the Contracting Parties have notified each other that their respective requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last notification is received.

(2) Upon the date of entry into force, this Agreement shall have effect for all requests regarding acts, facts, events and circumstances related to the period starting as from the date of the signature.

Article 13*Termination*

(1) This Agreement shall remain in force until terminated; either Contracting Party may terminate this Agreement by serving a notice of termination by letter to the competent authority of the other Contracting Party.

(2) Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

(3) After termination of this Agreement, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information provided and received under this Agreement.

This Agreement shall operate based on the national legislation of both Parties and in accordance with applicable international law obligations and with the obligations arising from both Parties' membership in the European Economic Area and, as far as Italy is concerned, in compliance with the obligations arising from Italy's membership in the European Union.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome this 26th day of February 2015, in duplicate, in the Italian, German and English languages, each text being equally authentic. In case of diversion of interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Principality of Liechtenstein



Protocol

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Liechtenstein on the exchange of information on tax matters

At the signing today of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Liechtenstein (the „Contracting Parties“) for the Exchange of Information in Tax Matters (“the Agreement”), the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

1. With reference to Article 6, paragraph 1 of the Agreement, it is understood that the provisions thereunder shall have effect as of the date when Liechtenstein notifies in writing the entry into force of domestic provisions allowing representatives of the Italian competent authority to enter Liechtenstein’s territory for the purposes of the tax examinations abroad.

2. With reference to Article 12, the Contracting Parties agree that the language in paragraph 2 is intended to include, but is not limited to, the provision of information on account balances (or values) generated as from the date of signature of the Agreement and maintained at a financial institution located in one of the Contracting Parties.

3. Formal communications, including requests for information, made in connection with or pursuant to the provisions of this Agreement entered into will be in writing directly to the competent authority of the other Contracting Party at the addresses given below, or such other address as may be notified by one Contracting Party to the other from time to time. Any subsequent communications regarding requests for information will be in writing between the earlier mentioned competent authorities or their authorised entities, whereas the possibility of direct consultation is being given.


Competent Authority for the Principality of Liechtenstein:
Fiscal Authority
Heiligkreuz 8
P.O. Box 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

Competent Authority for Italy:
Ministry of Economy and Finance
Director General of Finance
Department of Finance
Via dei Normanni 5
00184 Roma (Italy)

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Rome this 26th day of February 2015, in duplicate, in the Italian, German and English languages, each text being equally authentic. In case of diversion of interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Principality of Liechtenstein



**ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Liechtenstein, having signed today the Agreement, with Protocol, on the Exchange of Information on Tax Matters, hereinafter referred to as "the Agreement":

- recognizing each other's legitimate tax claims and the need to have certainty that taxpayers of both countries with assets abroad fully comply with their tax obligations;
- acknowledging that Liechtenstein has committed itself to the OECD standard in tax matters and pursues a comprehensive tax compliance strategy, which includes to support Italian clients of Liechtenstein financial intermediaries to regularize their tax affairs;
- clarifying that "Liechtenstein financial intermediaries" are financial institutions located in Liechtenstein;
- acknowledging that Italian taxpayers have the possibility to regularize their tax position on undeclared assets held with foreign intermediaries, relating to all tax years still assessable, through a domestic voluntary disclosure program (VDP) that is available as of 1st January 2015. Participants in the Italian VDP shall not be liable to certain criminal and administrative sanctions under the conditions provided for and to the extent granted by the VDP (article 5-quinquies of Law 04.08.1990, No 227, as amended by Article 1 of Law 15.12.2014, No 186), and shall remain free to place their assets in any State or jurisdiction;
- providing that Liechtenstein financial intermediaries will ask their Italian resident account holders to hand in, by the date of expiry of the Italian VDP, a waiver demonstrating that they took part in the Italian VDP or to submit a positive answer concerning the regularity of the deposited assets in respect of the Italian tax law;
- agreeing that the meaning of the language "accounts held" with a Liechtenstein financial intermediary is consistent with the meaning of "account maintained" as defined in the OECD Commentary on the Common Reporting Standard, in particular with paragraphs 62 and 63 on Section VIII and with paragraph 5 on Section IX;
- acknowledging that group requests under this Protocol are meant to be in conformity with the OECD standard as in the Commentary of 2012 on Article 26 of the OECD Model Tax Convention, based on the pattern of behavior of Italian clients trying to evade their tax obligations from the date of the signature of the Agreement;
- agreeing that group requests regard the period from the date of the signature of the Agreement to the date of the implementation of an agreement on automatic exchange of information based on the OECD Common Reporting Standard between Italy and Liechtenstein;
- agreeing that Italy and Liechtenstein will review the pattern of group requests after the expiring date of the Italian VDP, if necessary;



have agreed that the following additional provisions shall form integral part of the Agreement:

ARTICLE 1

1. Liechtenstein allows group requests concerning accounts held by an Italian resident account holder with Liechtenstein financial intermediaries for the period between the date of signature of the Agreement and the date of implementation of an agreement providing for automatic exchange of information based on the OECD Common Reporting Standard between Liechtenstein and Italy.
2. Until the due diligence procedures provided for by the Common Reporting Standard are implemented in Liechtenstein, the due diligence procedures used to identify Italian resident account holders for the purposes of group requests are based on the Liechtenstein anti-money laundering legislation and on any other relevant Liechtenstein provisions in force at the date the due diligence is carried out.

ARTICLE 2

Group requests as referred to in Article 1 will apply to the following cases of action or non-action by Italian resident account holders:

(1) "Closed Accounts"

"Closed accounts" are accounts held by Italian resident account holders and closed between the date of signature of the Agreement and the date of implementation of an agreement providing for automatic exchange of information based on OECD Common Reporting Standard between Liechtenstein and Italy independently of when such accounts were opened. This will include accounts closed where the assets are transferred to any other financial institution and/or are withdrawn in cash.

A closed account is out of the scope of the group request, if one of the following applies:

- i. the Italian resident account holder handed in the waiver provided for by the Italian VDP to the Liechtenstein financial intermediary;
- ii. the assets were transferred to financial intermediaries located in Italy or to a country that practices automatic exchange of information regarding financial accounts, based on the OECD Common Reporting Standard, with Italy at the time of the transfer.

(2) "Substantially Emptied Accounts"

"Substantially emptied accounts" are accounts held by Italian resident account holders that meet all of the following requirements:

- a) maintained at the date of the signature of the Agreement;
- b) still existing at the expiring date of the Italian VDP;
- c) having an account balance of over 15,000 EUR at the end of the month preceding the date of the signature of the Agreement;
- d) presenting at the end of the month of the expiring date of the Italian VDP or, if later, at 31 December 2015, an account balance that is substantially lower than the account balance indicated in letter c).

The account balance referred to in letter d) is substantially lower if it is lower than 50 per cent of the account balance indicated in letter c).



A substantially emptied account is out of the scope of the group request, if one of the following applies:

- i. the Italian resident account holder handed in the waiver provided for by the Italian VDP to the Liechtenstein financial intermediary;
- ii. the assets were transferred to financial intermediaries located in Italy or to a country that practices automatic exchange of information regarding financial accounts, based on the OECD Common Reporting Standard, with Italy at the time of the transfer.

(3) “Idle Accounts”

“Idle accounts” are all other accounts not being closed or substantially emptied accounts held by an Italian resident account holder at the date of signature of the Agreement and maintained at the date of implementation of an agreement providing for automatic exchange of information based on the OECD Common Reporting Standard between Liechtenstein and Italy.

An idle account is out of the scope of the group request, if one of the following applies:

- i. the Italian resident account holder handed in the waiver provided for by the Italian VDP to the Liechtenstein financial intermediary
- ii. the Italian resident account holder gave a positive answer by the expiring date of the VDP to the request of the Liechtenstein financial intermediary concerning the regularity of the deposited assets in respect of the Italian law.

Done at Rome this 26th day of February 2015, in duplicate, in the Italian, German and English languages, each text being equally authentic. In case of diversion of interpretation the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Principality of Liechtenstein



PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0034500